

Indicazioni relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo

Art. 10 Durata massima della settimana e della giornata lavorative per i giovani di età inferiore ai 13 anni

OLL 5

Art. 10

Articolo 10

Durata massima della settimana e della giornata lavorative per i giovani di età inferiore ai 13 anni

(art. 30 cpv. 2 lett. b LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore ai 13 anni è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana.

Fino all'età di 13 anni i giovani possono essere impiegati soltanto per manifestazioni culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario (cfr. art. 7 OLL 5). Per queste attività la durata massima del lavoro è limitata a tre ore al giorno e nove ore alla settimana. Ovviamente i giovani di età inferiore ai 13 anni necessitano di una protezione ancora

più estesa di quella prevista per i giovani che hanno già compiuto 13 anni. Se le condizioni previste agli articoli 7 e 10 OLL 5 sono soddisfatte, anche bambini piccoli (fino dalla nascita) possono essere impiegati, per esempio, nella pubblicità per giocattoli o per pannolini.